

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi dell'Università degli Studi del Molise.

C.I.G.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

PARTE AMMINISTRATIVA	1
PREMESSA	1
Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	1
Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	1
Art. 3 – IMPORTO ECONOMICO DEL CONTRATTO	1
Art. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	1
Art. 5 – CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE	2
Art. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA CONTRAENTE	3
Art. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	3
Art. 8 – CLAUSOLA SOCIALE	4
Art. 9 – SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI	4
Art. 10 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	4
Art. 11 – VARIANTI	5
Art. 12 – PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO	5
Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO	6
Art. 14 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	6
Art. 15 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA	7
Art. 16 - PENALI	7
Art. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY	8
Art. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	8
Art. 19 – RECESSO EX ART. 1, C. 13 DEL D.L. 95/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 135/2012	10
Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI	10
Art. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO	10
Art. 22 - CONTROVERSIE	10
Art. 23 - NORMATIVA APPLICABILE	11

PARTE TECNICA	11
Art. 1 SERVIZI RICHIESTI ALL'APPALTATORE	11
Art. 1.2 SERVIZIO DI VIGILANZA	11
Art. 1.3 VARIAZIONI DEL SERVIZIO	12
Art. 1.4 DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	12
Art. 1.5 – ELENCO DELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI RIENTRANTI NEL SERVIZIO	13
Art. 1.6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	14
Art. 1.7 - PERSONALE E DOTAZIONI MINIME	14
Art. 1.8 – AUTOMEZZI	15
Art. 1.9 - FIGURA PREPOSTA ALL'ESECUZIONE E AL CONTROLLO DELL'APPALTO	15
Art. 1.10 - CHIUSURA DEL CONTRATTO	16

PARTE AMMINISTRATIVA

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi del Molise (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'Aggiudicatario (di seguito Contraente o Fornitore) avente ad oggetto l'espletamento dei servizi di vigilanza nelle sedi di CAMPOBASSO, PESCHE (IS) e TERMOLI.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di piantonamento, di pronto intervento 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, i servizi ispettivi di ronda che riguarderanno tutti gli edifici dell'Università degli Studi del Molise presenti sul territorio Molisano.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio è di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. L'Università ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, senza che la Ditta possa nulla a pretendere, purché la comunicazione di disdetta intervenga con un preavviso di trenta giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. È vietato il rinnovo tacito del contratto. In ogni caso alla scadenza, la Ditta appaltatrice, per evitare l'interruzione del servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni del contratto, fino a quando l'Università non avrà provveduto altrimenti.

Art. 3 – IMPORTO ECONOMICO DEL CONTRATTO

1. L'importo economico complessivo di contratto, risulterà da quanto offerto in sede di gara, a sommare l'importo del costo stimato per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, ed I.V.A. a norma di Legge.
2. L'importo annuo stimato posto a base di gara, per le Attività ammonta a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) al netto dell'IVA, ovvero per il triennio ammonta a Euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) al netto dell'IVA, oltre oneri per la sicurezza, per il triennio, non soggetti a ribasso per Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
3. L'importo annuo stimato e non garantito posto a base di gara per le Attività Straordinarie da remunerarsi Extracanone a consumo ammonta ad Euro 1.000,00 (mille/00) al netto dell'IVA, ovvero per il triennio ammonta ad Euro 3.000,00 (tremila/00) al netto dell'IVA oltre oneri per la sicurezza, per il triennio, non soggetti a ribasso per Euro 300,00 (trecento/00).
4. Il valore stimato dell'appalto, comprensivo delle attività straordinarie eventuali, ammonta a Euro 138.000,00 (centotrentotto/00) al netto dell'iva, oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per totali Euro 1.800,00 (milleottocento/00).
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dell'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 4 –FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Si prevede che la remunerazione dei Servizi ordinati al Fornitore avvenga attraverso la corresponsione di un "Canone" e di un "Extra-canone per le eventuali attività straordinarie richieste":

- Il Canone come sopra determinato, sarà composto a bimestri posticipati.

- Il Canone è il corrispettivo economico con cui sono remunerate le Attività Ordinarie, cioè quelle attività programmate ed eseguite con una predeterminata periodicità e frequenza così come individuate dalla lettera a) alla lettera f) dell'art. 1 della parte tecnica del Capitolato Speciale d'Appalto.

- L'Extra-canone è il corrispettivo economico con cui sono remunerate le Attività Straordinarie, cioè quelle attività non già programmate ma necessarie per far fronte a necessità temporanee e/o impreviste legate al verificarsi di un particolare evento, erogate su specifico ordine di intervento dell'Ente. Tali attività sono: servizio di vigilanza armata per la sicurezza di eventi o manifestazioni, piantonamento eccezionale richiesto specificamente dall'Ente per un periodo limitato in caso di emergenze (vedi lettera g dell'articolo 1 e articolo 1.3 punto 6 della parte tecnica del Capitolato Speciale d'Appalto).

2. Il pagamento, del corrispettivo avverrà mediante presentazione delle fatture e a seguito di riscontro positivo delle prestazioni del contratto da parte dell'Università, a mezzo di mandato da estinguersi con spese postali e/o bancarie a carico del creditore con accredito su c/c postale o bancario intestato al creditore. L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. (conto corrente dedicato) al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari dell'affidamento del servizio di cui trattasi. I pagamenti saranno eseguiti previa acquisizione e verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità.

3. **Fatturazione del Canone:** Il Contraente, entro il giorno 15 del bimestre successivo a quello considerato emetterà la fattura relativa alle attività erogate nel bimestre precedente. Ciascuna fattura dovrà indicare i riferimenti al contratto e agli eventuali atti aggiuntivi e alla stessa dovrà essere allegato un report contenente.

4. **Fatturazione dell'extra-canone** (a consumo): il contraente, entro il giorno 15 del bimestre successivo a quello considerato emetterà la fattura relativa all'Extra-canone delle attività erogate nel bimestre precedente. A ciascuna fattura dovrà essere allegato un report contenente:

- la descrizione analitica e precisa di tutte le Attività Straordinarie eseguite nel mese considerato;
- data e ora d'inizio e fine attività;
- quantità eseguite secondo i prezzi unitari, al netto del ribasso offerto in sede di gara, con relative date di effettuazione e relativo importo complessivo;

Art. 5 – CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 2.776,00 (duemilasettecentosettantasei/00), pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, costituita alternativamente da:

- a) Assegno circolare non trasferibile intestato all'Università degli Studi del Molise;
- b) Fideiussione bancaria, o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la fase amministrativa della gara.

L'offerta dovrà, altresì, essere corredata, a **pena di esclusione**, da inequivoca dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, ovvero di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/93 contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare,

in caso di aggiudicazione dell'appalto, **cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del contratto**, aumentata dei previsti punti percentuale per offerte superiori al 10% o al 20% secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, in favore dell'Università, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Al riguardo si richiama quanto previsto dal secondo periodo del comma 8 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

In caso di ATI, aggregazioni di imprese di rete, Consorzi costituenti, o GEIE, il deposito cauzionale deve contenere, pena l'esclusione in caso di mancanza di tale indicazione, l'espresso riferimento a tutte le imprese partecipanti, nonché l'espressa indicazione che la garanzia prestata si riferisce alla stipulazione del contratto da parte del raggruppamento nel suo insieme. La polizza, se non sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, deve dunque quantomeno essere intestata a tutte le imprese interessate, mandante/mandataria, essendo peraltro ammessa la sottoscrizione da parte anche solo di quest'ultima.

Si precisa che tutte le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative di cui sopra dovranno essere fornite secondo gli schemi di polizza tipo previsti da D.M. 12.3.2004 n. 123.

Al riguardo si richiamano le riduzioni previste al comma 7 dell'Art. 93 del D.Lgs 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, inoltre la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'Art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Art. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA CONTRAENTE

L'appaltatore è responsabile verso l'Ente dell'esatta e puntuale realizzazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché del buon esito dei servizi in generale e dell'opera dei propri dipendenti. L'impresa è obbligata ad osservare tutte le leggi e le disposizioni esistenti in materia relative, in particolar modo, alla sicurezza delle persone e delle cose, alla prevenzione degli infortuni, ecc..

Art. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nelle ipotesi in cui il D.U.R.C. segnali una inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal pagamento di quanto dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza e lo corrisponde direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 %). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..

Art. 8 – CLAUSOLA SOCIALE

1. **L'aggiudicatario potrà chiedere prioritariamente di assumere** il personale alle dipendenze dell'appaltatore uscente e che è stato continuativamente addetto all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto nei sei mesi precedenti alla data di emanazione del presente bando di gara, a condizione che il numero e la qualifica di questo sia armonizzabile con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore subentrante dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 9 – SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

1. **L'appaltatore non può sospendere l'esecuzione** delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

2. **L'eventuale sospensione delle prestazioni**, per decisione unilaterale del Contraente, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, l'Ente procederà all'incameramento della garanzia "definitiva", fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. **L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità** per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto dell'Ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. **A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma**, all'appaltatore è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza, restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Impresa risponderà comunque nel suo valore complessivo.

3. **In alternativa alla stipulazione della/e polizza/e di cui al comma precedente**, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza/e RC, già attivata/e, integrate e/o modificate affinché si espliciti che la/le polizza/e in questione coprano anche il servizio previsto dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1.

4. **La/e polizza/e assicurativa/e** dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

5. **L'appaltatore potrà produrre il documento integrale di polizza assicurativa** (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

6. **Il documento prodotto deve essere in lingua italiana** ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnato da traduzione.

7. **Qualora l'appaltatore non sia in grado di provare** in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti commi 2 e 3, il contratto di appalto si risolverà di diritto con

conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 - VARIANTI

1. **Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016**, l'Ente si riserva la facoltà di apportare, variazioni ai servizi oggetto dell'appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o in diminuzione, di 1/5 del prezzo complessivo previsto dall'appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell'appalto.

2. **L'Ente precisa sin d'ora** che, nel corso dell'esecuzione del contratto potranno:

- essere attivate nuove sedi con i relativi servizi di vigilanza necessari;
- essere chiuse sedi attualmente attive e/o riorganizzati i servizi.

Per tutte le aggiunte e/o le riduzioni i corrispettivi saranno valutati sulla base della superficie della sede interessata dalle variazioni con riferimento a quelle previste in offerta e recepiti in contratto.

3. **Qualora si rendano necessari eventuali servizi supplementari**, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

4. **In ogni caso, qualsiasi servizio aggiuntivo e/o supplementare** dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio dell'Ateneo, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato all'Ente in sede di fatturazione.

5. **L'appaltatore comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto**, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

6. **È salva comunque l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.**

Art. 12- PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. **Resta inteso** che, qualora l'appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

2. **L'appaltatore è responsabile** dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. **I subappaltatori dovranno** mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. **L'appaltatore si impegna** a depositare presso l'Ente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal disciplinare di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Per il contratto di subappalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 105, comma 7 medesimo Decreto.

5. **In caso di mancato deposito** di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Ente procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale, il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

7. **L'esecuzione delle attività subappaltate** non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

8. **In caso di perdita dei requisiti** in capo al subappaltatore, l'Ente annullerà l'autorizzazione al subappalto.

9. **Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni** di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

10. **Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, l'affidatario comunica all'Ente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

1. **L'appaltatore non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto**, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'appaltatore. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del D.L.vo. n. 50/2016.

2. **La cessione dei crediti maturati dell'appaltatore nei confronti dell'Ente** a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell'Ente e nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D. L.vo. n. 50/2016.

3. **In caso di inosservanza, da parte del Contraente**, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. **Il fallimento dell'appaltatore** comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. **Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese**, in caso di fallimento dell'Impresa "mandataria" l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della predetta causa, che sia designata "mandataria", ovvero, di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Impresa "mandante", l'Impresa mandataria, qualora non indichi un'altra Impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre Imprese mandanti.

3. **Ai sensi dell'art. 110 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.**, in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 15 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

1. **Tutte le attività descritte nel presente capitolato** dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro. L'Ente promuove la cooperazione ed il

coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto ed in tale ambito fornirà all'appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in seguito DUVRI). Tale documento sarà debitamente firmato, in sede di stipulazione del contratto, per presa visione ed accettazione; pertanto, detto documento, farà parte integrante del Contratto e potrà poi essere aggiornato, anche su proposta del contraente, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all'impresa per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato tiene conto – a prescindere dall'offerta dell'impresa – degli oneri per la sicurezza che l'impresa dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dall'Ente, non possono essere soggetti a ribasso.

Art. 16 - PENALI

1. Qualora si verificassero da parte dell'appaltatore inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'ente si riserva la facoltà di applicare, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale:

a) per ogni mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi tecnologici di sicurezza installati presso le sedi universitarie (antintrusione, antincendio, ecc.);

b) per ogni mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con il DEC, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo;

c) per ogni ritardo, segnalato all'Ente, oltre 10 minuti, o il minor tempo offerto in sede di offerta tecnica, nel raggiungimento delle strutture, nell'esecuzione del servizio di pronto intervento; il ritardo superiore a quarantacinque minuti è considerato come assenza e comporta un'ulteriore penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

d) per ogni mancato inoltro al RUP e/o al DEC, o inoltro oltre le 24 ore dall'accadimento, del Rapporto di Evento Anomalo.

e) per ogni mancata segnalazione di qualsiasi eventuale situazione e/o condizione delle strutture e degli impianti che possa determinare uno stato di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

2. L'importo delle penali, ove non sia predeterminato, è graduato in relazione all'importanza dell'inadempimento, del danno arrecato al funzionamento del servizio, al ripetersi degli episodi, ed al danno arrecato all'immagine complessiva del Servizio e dell'Ente.

3. L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

a. compensazione del credito: è data facoltà all'Ente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;

b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all'atto della stipula del contratto. Resta ferma la possibilità per il Contraente di comunicare tempestivamente all'Ente la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione effettuata mediante lettera A.R. e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

4. In presenza di ripetute inadempienze, o inadempienza ritenuta grave l'Ente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto, ovvero adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, dandone comunicazione scritta alla controparte, al momento del verificarsi dell'evento.

5. L'Ente potrà applicare all'appaltatore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Art. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

1. L'appaltatore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del servizio, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. In particolare, l'appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti di carattere amministrativo e sanitario e di altro materiale di cui venga a conoscenza per il tramite del proprio personale e non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

6. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.

Art. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

1. **Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato**, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

a) revoca all'Impresa dell'autorizzazione a svolgere il servizio di vigilanza nei territori delle Province oggetto dell'appalto;

b) n. 3 gravi e reiterate inosservanze delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;

c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;

d) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

e) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

f) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;

g) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

h) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

i) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;

l) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;

2. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La risoluzione del contratto, non esime l'Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna, a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

4. La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

6. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

7. Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 19 – RECESSO EX ART. 1, C. 13 DEL D.L. 95/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 135/2012

1. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed il Contraente non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento:

a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;

b. di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

2. In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto, e l'Ente sia costretto a recedere da quest'ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l'Ente avrà sottoscritto la Convenzione Consip avente ad oggetto il servizio di Vigilanza armata. In ogni caso, trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016

Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi si intenderanno comprese nell'offerta della Ditta, anche tutte le spese di cui appresso:

- le spese inerenti la stipula del contratto, compresa la registrazione, le eventuali imposte e bolli per atti inerenti al lavoro e la loro contabilizzazione, oltre il rimborso delle spese per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., quantificate in base al lotto aggiudicato;
- le spese delle assicurazioni derivanti da legge o contratto collettivo nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro;
- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alle normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le spese relative alla dotazione di un'apposita tenuta al personale addetto.
- le spese relative all'acquisto di tutto il materiale e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

Art. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 22 - CONTROVERSIE

1. **Qualunque contestazione** potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto all'appaltatore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.

2. **E' esclusa la competenza** arbitrare per la definizione delle eventuali controversie. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

3. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Campobasso.

Art. 26 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione di gara, si rinvia al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai regolamenti attuativi (Linee guida ANAC).

PARTE TECNICA

Art. 1 SERVIZI RICHIESTI ALL'APPALTATORE

1.1. ATTIVITÀ ORDINARIE, A CANONE:

Servizio diurno

a) vigilanza armata con stazionamento prevalentemente presso la sede centrale 2° Polifunzionale sita in Via Francesco De Sanctis, dalle ore 09,00 alle ore 17,00 (h 8) dal lunedì al venerdì;

b) passaggio durante le fasce di orario sopra descritte in tutti i piani della sede centrale in Via F. De Sanctis, con particolare attenzione alle aree poste al V° Piano dove sono ubicati il Rettorato, la Direzione Generale e gli uffici amministrativi;

c) vigilanza sulle aree esterne di pertinenza delle sedi universitarie di Campobasso (Edificio 1° Polifunzionale, Edificio 2° Polifunzionale, Edificio 3° Polifunzionale, Facoltà di Scienze del Benessere, Biblioteca Centrale, Centro Servizi Culturali, Aula Multimediale, facoltà di Medicina e Collegio Medico), mediante n. 4 passaggi giornalieri da effettuarsi da parte della stessa guardia giurata nelle medesime fasce di orario, secondo le indicazioni del Direttore di esecuzione del contratto;

Servizio notturno

d) vigilanza armata con autopattuglia con n. 1 vigile a bordo tra le 22,00 e le 6,00 di tutti i giorni (365g.) per n. 2 ispezioni di pattugliamento esterno presso tutte le sedi di Campobasso (Edificio 1° Polifunzionale, Edificio 2° Polifunzionale, Edificio 3° Polifunzionale, Facoltà di Scienze del Benessere, Biblioteca Centrale, Centro Servizi Culturali, Aula Multimediale, facoltà di Medicina e Collegio Medico) e Termoli (Via Duca degli Abruzzi).

e) vigilanza armata con autopattuglia con n. 1 vigile a bordo tra le 22,00 e le 6,00 di tutti i giorni (365g.) per 1 (una) ispezione di pattugliamento esterno presso le sede di Pesche (Is).

1.2. ATTIVITÀ STRAORDINARIE, AD EXTRA CANONE

f) servizio di vigilanza armata per la sicurezza di eventi e/o manifestazioni, piantonamento eccezionale di specifici edifici, su richiesta, in caso di emergenza.

I servizi dai punti a) fino al e) del comma 1.1. , saranno considerati a canone, così come specificato all'art. 4 della parte amministrativa del Capitolato Speciale d'Appalto. I servizi di cui al punto f) del comma 1.2. , sono da considerarsi come interventi extra canone, così come specificato all'art. 4 della parte amministrativa del Capitolato Speciale d'Appalto. Tali servizi nelle loro specifiche sono meglio descritti nel proseguo del capitolato e nei relativi allegati; dovranno essere svolti da personale in possesso della qualifica di "Guardia Particolare Giurata" (di seguito GPG) e sono mirati a garantire la sicurezza di chi accede agli spazi a qualsiasi titolo detenuti dall'Università degli Studi del Molise nonché alla salvaguardia del patrimonio mobiliare e immobiliare della stessa.

3. La mancanza di uno o più Servizi e delle rispettive caratteristiche minime e indispensabili per l'erogazione dei medesimi di seguito richieste determina l'esclusione dell'offerta dalla gara.

Art. 1.2 - SERVIZIO DI VIGILANZA

Per quanto attiene il servizio diurno, il vigile che esegue il servizio ha il compito di controllare, oltre gli ingressi dell'edificio 2° Polifunzionale, anche tutti i piani del medesimo con particolare attenzione alle aree poste al piano 5°, zona del Rettorato, della Direzione ed uffici amministrativi.

Dovranno essere controllati tutti gli edifici posti nelle sedi di Campobasso con passaggi giornalieri non inferiori a quattro e secondo le cadenze che verranno ritenute più opportune in ragione degli eventi e manifestazioni che potranno svolgersi nelle stesse durante il periodo di vigenza del contratto.

In questi passaggi giornalieri su Campobasso, la guardia giurata provvederà al ritiro e alla successiva destinazione della posta interna su tutte le sedi.

Per quanto attiene il servizio di perlustrazione notturna, per tutte le sedi sopra descritte, l'autopattuglia, formata da una autovettura e da una Guardia Giurata, (ai sensi del T.U.L.P.S.) nel corso di ciascuna ispezione, deve provvedere a verificare lo stato dei luoghi, la chiusura di porte e finestre e l'avvenuto inserimento dei sistemi di sicurezza (anti-intrusione, TVCC ecc.), a punzonare i dispositivi di controllo nei punti indicati nella piantina predisposta dall'Area dei Servizi Tecnici, nonché ispezionare esternamente gli immobili oggetti del presente servizio.

I dispositivi di controllo dovranno essere forniti ed installati dalla ditta che effettua la vigilanza e i dati rilevati e stampati su carta dovranno essere consegnati all'Amministrazione e costituiranno oggetto di certificazione.

Il personale di vigilanza e di pattugliamento debbono aver frequentato i corsi di formazione di cui al D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i. per interventi su incendio di alto rischio e corsi di formazione per addetti al primo soccorso.

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione di ogni tipo di vigilanza, deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal presente Capitolato; non è possibile modificare prestazioni di propria iniziativa.

Art. 1.3 – VARIAZIONE DEL SERVIZIO

L'Università si riserva la piena e insindacabile facoltà nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento; del pari l'Università si riserva la facoltà insindacabile di ampliare il servizio di vigilanza per acquisizioni di nuovi locali, per intensificazione di alcuni servizi in essere o per altre occorrenze connesse con le proprie esigenze organizzative.

Art. 1.4 - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il vigile che esegue il servizio, presso il II Edificio Polifunzionale, nello svolgere una costante ed attiva opera di osservazione, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni specifiche che verranno allo stesso impartite dal Direttore di esecuzione del contratto, nonché alla osservanza della normativa generale disposta dall'Istituto di vigilanza armata.

L'autopattuglia, formata da una autovettura e da una Guardia Giurata, (ai sensi del T.U.L.P.S.) dovrà effettuare durante il servizio notturno per 365 giorni all'anno n° 2 giri di ronda dalle ore 22,00 alle ore 6,00 per le sedi di Campobasso, Termoli e Pesche (Is).

Nel corso di ciascuna ispezione, deve provvedere:

- a verificare lo stato dei luoghi, la chiusura di porte e finestre e l'avvenuto inserimento dei sistemi di sicurezza (anti-intrusione, TVCC etc....),

- a punzonare i dispositivi di controllo nei punti indicati nella piantina predisposta dall'Area dei Servizi Tecnici, nonché ispezionare esternamente gli immobili oggetto del servizio.

Se nel corso dell'ispezione la Guardia Giurata dovesse notare una situazione sospetta, o l'attivazione di un allarme, dovrà immediatamente comunicare alla propria centrale operativa l'anomalia riscontrata, la quale, a sua volta, dovrà mettere in atto tutte le azioni che riterrà utili per limitare i danni e quindi attivare il servizio di reperibilità dell'Area dei Servizi Tecnici dell'Università

Art. 1.5 – ELENCO DELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI RIENTRANTI NEL SERVIZIO

Il personale di sorveglianza dovrà:

a) provvedere alle procedure previste per le chiamate del personale dell'Università addetto al servizio di reperibilità, conservare in ordine la documentazione relativa ai recapiti telefonici del personale dell'Ente (personale addetto alla reperibilità e Direzioni degli organi), nonché all'attuazione del sistema sonoro di evacuazione eventualmente richiesto dal personale preposto;

b) provvedere, in caso di emergenza, alla manovra manuale degli ascensori, in conformità alle istruzioni predisposte;

c) adempiere alle procedure di ingresso e di uscita del personale, degli ospiti e dei fornitori;

d) redigere un rapporto dettagliato, in caso di avvenimenti di particolare rilevanza o su richiesta del Direttore di esecuzione del contratto;

e) consegnare alla pattuglia incaricata della sorveglianza esterna il dispositivo per la punzonatura ad ogni giro ispettivo, provvedendo allo scarico dei dati ed alla stampa dei dati con consegna agli uffici competenti;

f) prevedere l'attivazione e la disattivazione degli impianti antintrusione negli immobili ove siano presenti;

g) prestare opera di primo soccorso in caso di emergenza;

h) utilizzare i mezzi antincendio in dotazione (estintori e manichette antincendio) agli edifici.

i) provvedere al ritiro/e alla successiva destinazione della posta interna, in partenza per la sede distaccata di Termoli e viceversa; provvedere al ritiro/e alla successiva destinazione della posta interna, in partenza per la sede distaccata di PESCHE e viceversa; provvedere al ritiro/e alla successiva destinazione della posta interna, di tutte le sedi presenti su CAMPOBASSO;

Gli addetti alla vigilanza impegnati nei giri ispettivi notturni, come già citato, dovranno punzonare l'apposito dispositivo elettronico nei punti indicati nella piantina consegnata alla stipula del contratto, variando l'ordine del percorso al fine di rendere casuale il passaggio nei singoli punti previsti.

L'apertura e la chiusura degli edifici oggetto del servizio potrà essere effettuata, osservando le relative procedure oggetto delle comunicazioni dell'Università, anche dalla pattuglia di ronda nel primo e nell'ultimo giro notturno e, ad ogni giro di ispezione dovranno inoltre essere controllate lo stato di chiusura delle porte di ingresso, delle finestre e delle luci dei singoli Istituti.

Ogni anomalia riscontrata nel corso dell'espletamento del servizio, dovrà essere segnalata nel rapporto giornaliero provvedendo nel contempo ad attivare tutte le procedure di propria competenza quale il ricorso agli addetti alla reperibilità, ovvero la richiesta di intervento delle forze dell'ordine o dei VV.F. in caso di effrazioni o di incendio.

Per i fatti ritenuti rilevanti ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza degli impianti e delle persone e sulle iniziative prese, dovrà obbligatoriamente essere informato il personale del turno di reperibilità il quale provvederà ad informarne il Direttore esecutivo del contratto.

Art. 1.6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore, all'avvio del servizio in appalto effettuerà un sopralluogo congiunto con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o altro personale dell'Ente indicato, al fine di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dell'appalto e per fissare le misure più adeguate per l'esecuzione dei controlli da effettuare e per meglio comprendere gli eventuali rischi presenti, oltre che per individuare l'ubicazione dei punti di controllo.

2. L'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, fornirà all'Ente l'elenco del personale che sarà impiegato nell'esecuzione del servizio di vigilanza armata.

3. In caso di inserimento, in servizio e nell'elenco di cui sopra, di nuovo personale, previa comunicazione formale al RUP.

4. E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di comunicare tempestivamente, e comunque entro le 24 ore, al RUP e/o al DEC qualsiasi anomalia che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.). Detta segnalazione dovrà avvenire, per tempestività, tramite comunicazione telefonica, seguita, entro le 24 ore, dall'invio di un Rapporto di evento anomalo, a mezzo fax e/o posta elettronica. Detto Rapporto di evento anomalo, pertanto, deve essere redatto, dalla GPG, al verificarsi di eventi accidentali o criminosi che afferiscano alla salute di persone e alla proprietà o al possesso di cose, avvenuti all'interno o all'esterno delle sedi oggetto di ispezione. Il Contraente deve adoperarsi per raccogliere il massimo numero di elementi al fine di facilitare la ricostruzione dell'evento e le eventuali successive indagini.

Art. 1.7 - PERSONALE E DOTAZIONI MINIME

1. **Il personale addetto** ai servizi di vigilanza armata così come specificati nel presente capitolato, dovrà essere costituito da operatori della vigilanza specializzati nella prevenzione e repressione dei reati, in possesso dei requisiti specificati nel disciplinare di gara, quali: della qualifica di "Guardia Particolare Giurata" ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18/06/1931, n. 773; della licenza di "porto d'armi"; di tessera di riconoscimento con fotografia; in divisa autorizzata dalla Prefettura ed in continuo collegamento radio con la propria Centrale Operativa. E' fatto obbligo alle Guardie Particolari Giurate di essere sempre in divisa, ordinata e pulita, fornita a cura e spese dell'aggiudicatario. Ogni Guardia Particolare Giurata dovrà possedere requisiti psico-attitudinali e professionali idonei allo svolgimento dei servizi di vigilanza armata e avere una buona conoscenza della lingua italiana.

2. **Il Contraente assume** in via esclusiva il rischio di malattia e infortunio del personale impiegato, garantendo comunque la continuità e l'efficienza nell'esecuzione dei servizi. Per questo il Contraente dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che risulterà assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio. In caso di sciopero del personale dovrà essere data comunicazione scritta all'Ente almeno 24 ore prima dello stato di agitazione programmato. A fronte di eventi straordinari e non previsti il Contraente dovrà destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

3. **L'Impresa aggiudicataria** dovrà farsi carico integralmente delle spese per la formazione professionale e l'aggiornamento dei propri dipendenti, con l'obbligo, in ogni caso, di trasmettere copia degli attestati se richiesto dall'Ente tutti i corsi relativi alla sicurezza. Al momento dell'avvio del servizio tutti i GPG dovranno avere frequentato almeno:

- n. 1 Corso per addetti antincendio in attività a rischio d'incendio basso oppure medio oppure elevato, ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998, in relazione alle specificità

- n.1 Corso per Addetto al Primo soccorso sanitario, a norma del DM 15 luglio 2003 n.388 per aziende di gruppo A oppure di gruppo B

Tutto il personale preposto al servizio di vigilanza deve avere una dotazione minima composta di:

Dotazioni minime generali	Dotazioni minime aggiuntive e specifiche per il servizio di ronda
- titoli di polizia e pistola	- autovettura di servizio o scooter
- divisa regolarmente autorizzata dall'autorità competente	- equipaggiamento ad alta visibilità
- radioassistenza mobile di connessione alla centrale operativa o ai colleghi della portineria della struttura afferente	- navigatore (per il raggiungimento di tutti i luoghi nel minor tempo possibile)
- cellulare di servizio o dispositivo pocket di connessione alla centrale operativa	- giubbotto antiproiettile
- scarpe antinfortunistiche	- torcia alogena ricaricabile
	- kit di pronto soccorso

N.B. - Tutta la dotazione minima richiesta deve essere: conforme alle vigenti disposizioni di legge e ai relativi standard di sicurezza e perfettamente funzionante.

Art. 1.8 - AUTOMEZZI

1. I veicoli di servizio saranno dotati di radio veicolare collegate con la Centrale Operativa e di sistema di radio localizzazione satellitare (GPS) collegato sempre con la Centrale Operativa, che consente in ogni momento di individuarne l'esatto posizionamento del mezzo; detti sistemi di radio veicolare e di radio localizzazione satellitare sono da considerarsi requisito minimo per l'esecuzione dell'appalto, pena la risoluzione del contratto. In caso di emergenza devono avere idoneo sistema di segnalazione d'allarme verso la Centrale Operativa.

2. Il personale preposto al servizio in appalto dovrà disporre di tutte le attrezzature e mezzi adeguati a garantire l'efficiente funzionamento del servizio di vigilanza così come sopra descritto.

3. I mezzi di cui sopra, adibiti al servizio di vigilanza, sono di colore appropriato e opportunamente identificabili mediante:

- specifiche scritte catarifrangenti;
- un numero identificativo decimale;
- un logo riprodotto la ditta di appartenenza.

Art. 1.9 - FIGURA PREPOSTA ALL'ESECUZIONE E AL CONTROLLO DELL'APPALTO

1. Per la corretta esecuzione dell'appalto e della gestione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente nominerà un proprio RUP e/o un Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC).

2. Il RUP e/o DEC sarà coadiuvato dall'Area Tecnica e da propri incaricati e provvederà direttamente, a titolo esemplificativo, a:

- curare il rapporto operativo con l'impresa tramite il Coordinatore Responsabile del Servizio di vigilanza armata nominato dall'Impresa aggiudicataria ed ove necessario con il suo Rappresentante Legale;

- effettuare le richieste di intervento per variazioni di servizi, nuove disposizioni, variazione di orari e quanto altro utile alla sicurezza dei complessi universitari verificando l'emissione di eventuali atti aggiuntivi o ordini di intervento per le attività straordinarie e impreviste remunerate attraverso l'extra canone;

- verificare la corretta esecuzione del servizio e verificarne i risultati;

- controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Capitolato e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività siano corretti e comunque conformi a nome a consuetudini dell'Ente,

- richiedere, per il tramite dell'aggiudicatario, l'allontanamento immediato di Guardie Giurate ritenute non idonee al servizio;

- procedere all'applicazione delle penali o alla eventuale risoluzione del contratto in caso di ritardi e disfunzioni dei servizi resi dall'Impresa;

- riscontrare tutte le fatture emesse dall'Impresa a fronte dell'appalto.

Art. 1.10 - CHIUSURA DEL CONTRATTO

Al termine del contratto l'appaltatore si impegna a fare tutto quanto sia necessario al fine di un corretto e funzionale "passaggio di consegne" con il nuovo contraente che risulterà aggiudicatario della successiva procedura di affidamento del servizio di vigilanza armata, al fine di garantire la continuità del servizio e la sicurezza dell'Ente.